

Gianluca Zarro, *Marco Aurelio. Politiche sociali e tecniche di normazione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, pp. 240.

Luigi Sandirocco*

Nella breve premessa l'autore fissa la genesi di un volume che si propone sul mercato editoriale come un interessante scenario sulla produzione normativa di uno degli imperatori di più alto profilo dell'intera esperienza storico-giuridico romana. Il libro dedicato alla figura di Marco Aurelio nasce, infatti, dal contributo scientifico alla LXXI sessione della SIDHA a Bologna-Ravenna il 12 settembre 2017 e dedicata al tema della libertà e delle interdizioni nei diritti dell'antichità, e precisamente dall'intervento «Tecniche normative dei *divi fratres*» Marco Aurelio e Lucio Vero, rapportandole a quelle di Marco Aurelio *sine conlega* e della coreggenza con il figlio Commodus. Gianluca Zarro ha cercato di focalizzare e armonizzare l'elemento più squisitamente giuridico all'impegno bellico e filosofico dell'imperatore del II secolo.

La monografia, sottoposta preliminarmente alla pubblicazione a *peer review* da parte di due referee anonimi, è strutturata su una formula tripartita scandita da «Un'amplissima produzione normativa» (pp. 1-33), «Tecniche di normazione tra Senato, *consilium principis* e cancelleria imperiale» (pp. 35-116), «Politiche di normazione in alcuni settori 'strategici'» (pp. 117-186), con «Notazioni conclusive» (pp. 187-207) e indice delle fonti (pp. 209-218).

L'analisi dello studioso viene aperta da un ritratto dell'imperatore-filosofo in rapporto all'esercizio del potere e in base alle fonti¹, tenendo sempre ben presente che buona parte della vita e del regno furono spesi nella difesa delle frontiere attraverso guerre contro Quadi, Marcomanni, Igizi e Parti. A Marco Aurelio sono attribuiti ben 363 provvedimenti normativi², ricostruibili in 214

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ D. 31.67.10 (Pap. 19 *quest.*); Nov. 22.19 (536); SHA, *Marc.* 3.1, 9.8, 27.7.

² In argomento, in particolare, cfr.: G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano 1963, 103 e II, 4ss.; F. Arcaria, *'Oratio Marci'. Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio*, Torino 2003.

citazioni di *rescripta* ed *epistula*, 20 *decreta*, 5 *edicta*, 33 *orationes*, 56 *constitutiones*, 7 *senatusconsulta* e 28 provvedimenti di varia natura³. Vengono messi in primo piano i rapporti con la legislazione del padre adottivo Antonino Pio⁴. Al ventennio 161-180 sono riferibili, invece, gli uffici *ab epistulis* e *a libellis*, con una sottolineatura alla propensione da parte dell'imperatore a consultare e ascoltare i pareri degli *amici principum* (SHA, *Marc.* 22.4; 15.1-2), come riflesso della comunicazione con i governatori provinciali nella prospettiva di realizzare un grande archivio documentale (Dion. Cass., *hist.* 71.29.1). La trattazione di Zarro affronta altresì il contesto storico-sociale-culturale, nel quale si manifesta e matura la produzione normativa, funestato da calamità naturali, pressioni sulle casse imperiali e una serie di guerre impegnative, con mobilitazione di uomini e di risorse, situazione che appare permearsi mediamente dagli influssi della filosofia stoica (Sen., *ep.* 95.33) fino a configurare *humanior interpretatio* e *benignior interpretatio*⁵ in riferimento al principio dell'*homo res sacra homini*, per quanto in contrasto con provvedimenti diretti agli schiavi, avverso ai cristiani e a favore degli *honestiores*.

Il cuore del volume affronta, quindi, le tecniche di normazione, antepoendo un sintetico quanto efficace *excursus* dottrinale⁶, e rimarcando ancora una volta la prolificità del *princeps philosophus ac prudentissimus*, il quale peraltro a differenza dei suoi predecessori nel ventennio di regno fa ricorso con più sistematicità all'*oratio in senatu habita*. Questo è in linea di

³ SHA, *Marc.* 11.1-9; D. 2.12.2 (Ulp. 5 *ad ed.*); D. 1.18.13*pr* (Ulp. 7 *de off.*); D. 18.1.42 (*Marc.* 1 *inst.*); D. 42.5.24.1 (Ulp. 63 *ad ed.*).

⁴ D. 40.4.6 (Ulp. 18 *ad Sab.*); D. 49.14.13.6-10 (Paul. 7 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 34.9.5.19 (Paul. I *de iure fisci*); D. 2.14.10*pr* (Ulp. 4 *ad ed.*); D. 11.4.3 (Ulp. 7 *officio proc.*); D. 26.5.12.1 (Ulp. 3 *officio proc.*); CI 6.26.2; CI 7.12.1.

⁵ Sul punto, in particolare, cfr.: A. Palma, *Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi. Corso di lezioni*, Torino 1997.

⁶ E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Scritti scelti. Le fonti*, 6, Napoli 1994, 276 e 822ss.; P. Vernary, *Note sur le changement de style dans les constitutions impériales de Dioclétien à Constantin*, in *Études d'histoire juridique offerts à P.F. Girard*, Paris 1913, 263-274; G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I e II, Milano 1963; M.G. Zoz, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. Fonti giuridiche e diritto delle persone*, Trieste 2007, 28ss.

continuità con la politica filosofenatoria di Antonino Pio e in coerenza con il ricorso a farvi ammettere *amici* che aveva come referenti durante le sue assenze da Roma, quasi sempre per impegni militari. Il termine *amici* potrebbe persino riferirsi ai partecipanti al *consilium principis* (SHA, *Marc.* 10.2-3; 10.1; 10.7-10). Questo consentiva all'imperatore di dedicarsi alle campagne belliche confidando nell'accorta amministrazione dell'erario necessaria ad alimentare i costi dell'esercito. L'*oratio principis*, dunque, come strumento per attribuire alle singole disposizioni il valore di norme generali nell'ambito dello *ius civile*, preminente sul *senatusconsultum*⁷, anche numericamente e sottolineato nella sua valenza dall'acclamazione dell'assemblea.

L'autore conduce la sua trattazione, quindi, correlando le fonti ed evidenziandone le particolarità riferibili al tema del suo studio, propedeutico all'analisi del rapporto con il *consilium principis* e con i giuristi *amici*. Nella prima fase Marco Aurelio seleziona questi ultimi nelle due categorie funzionali di periti nell'arte militare e dell'arte giuridica. Un chiaro prospetto rende manifesti *aliis amicis nostris iuris peritis*, con il rapido richiamo a SHA, *Marc.* 10.3 e alla sapida esegesi di D. 37.14.17pr (pp. 63-69): dopo Volusio Meciano, Ulpio Marcello che già faceva parte del *consilium* di Antonino Pio⁸, Cervidio Scevola coadiutore dell'imperatore filosofo⁹, Taruttieno Paterno¹⁰ e Salvio Giuliano¹¹, dei quali vengono ripercorsi ruoli e carriere

⁷ D. 42.2.6.2 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 2.12.1pr (Ulp. 4 *omn. trib.*); D. 2.15.8 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 49.4.1.1 (Ulp. 1 *appel.*); D. 49.4.1.7 (Ulp. 1 *appel.*); D. 34.5.20 (Paul. 12 *ad Plaut.*); D. 2.15.8pr-12 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 17.2.52.10 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 20.2.1 (Pap. 10 *resp.*); D. 2.12.1pr (Ulp. 4 *omn. trib.*); D. 49.4.1.1 (Ulp. 1 *appel.*); D. 42.1.56 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 40.16.2pr (Ulp. 2 *de off. cons.*); D. 2.15.8 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 2.15.8.12 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 2.15.8.17 (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 2.15.8pr (Ulp. 5 *omn. trib.*); D. 40.15.1 (Marcian. *l.s. delat.*); D. 40.15.1.3 (Marcian. *l.s. delat.*); D. 47.19.1 (Marc. 3 *inst.*); D. 28.3.6.9 (Ulp. 10 *ad Sab.*); D. 37.14.17pr (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*).

⁸ SHA, *Pii* 12.1; D. 28.4.3 (Marcell. 29 *dig.*); D. 50.17.192.1 (Marcell. 29 *dig.*); D. 34.9.12 (Pap. 16 *quaest.*); D. 28.4.3 (Marcell. 29 *dig.*).

⁹ SHA, *Marc.* 11-10; D. 36.1.23pr (Ulp. 5 *disp.*); D. 37.14.17pr (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 37.14.17 (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 36.1.23pr (Ulp. 5 *disp.*); D. 37.6.5pr (Ulp. 79 *ad ed.*).

¹⁰ D. 50.6.7 (6) (Tarr. 1 *mil.*); D. 49.16.7 (Tarr. 2 *re mil.*); D. 49.16.12.1 (Macer 1 *re mil.*).

¹¹ D. 37.14.17 (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*).

nell'intersezione delle competenze giuridiche e militari. I giurerconsulti seguivano l'imperatore nelle sue campagne di guerra e non solo, e questo lascerebbe ipotizzare una ripartizione delle competenze nell'ambito del *consilium*, e altresì la stabilità e la continuità operativa di tale organismo con il ricorso all'integrazione da parte delle commissioni senatorie, con componenti identificabili in personalità qualificate, individuabili e in numero ristretto¹²: *amicis comitantibus a senatu ornavit*¹³.

La raccolta delle *constitutiones* in archivi, in base ai *semenstria* relativi al solo principato di Marco Aurelio ci è testimoniata in diverse fonti¹⁴ e Zarro passa in rassegna le interpretazioni formulate dalla dottrina¹⁵ (pp. 99-116) e sulla prassi di trascrizione integrale dei provvedimenti raccolti dalla cancelleria imperiale a partire da Adriano, per quanto – come precisa lo studioso – le fonti non attestino espressamente l'esistenza di una disposizione che consenta di attribuire agli Antonini la paternità di una tecnica di catalogazione delle *constitutiones* sotto forma di *volumina* a cadenza semestrale o annuale, lasciando ipotizzare che i *semenstria* fossero d'iniziativa dei funzionari per assicurare il funzionamento della struttura e la sua organizzazione (Sen., *ad Polyb.* 6.5). Papirio Giusto, che riporta solo *rescripta* a riprova della tecnica di normazione più impiegata in quel periodo storico contrassegnato dalla diarchia, non avrebbe trascritto le *constitutiones* dei *divi fratres* come raccolta catalogativa in venti libri dei singoli casi, prima silloge di costituzioni imperiali precedente il *Codex Gregorianus* senza commento e senza critica, quanto piuttosto per formulare le massime giuridiche che ne derivavano, in base a quella che Zarro definisce come ripartizione gerarchica o funzionale

¹² F. Arcaria, *Commissioni senatorie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19 (1991) 269ss.

¹³ SHA, *Marc.* 8.10; 10.3; D. 37.14.17pr (Ulp. 11 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 49.1.1.3 (Ulp. 1 *de appell.*).

¹⁴ D. 2.14.46 (Tryph. 2 *disput.*); D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*); D. 29.2.12 (Ulp. 11 *ad ed.*); CI 4.57.3; I. 1.25.1.

¹⁵ J.P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997, 628-632; O. Licandro, N. Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX constitutionibus*, in *Scriptores Iuris Romani*, 10, Roma 2021.

della distribuzione dei componenti del *consilium* e di cui fornisce eloquente trattazione e argomentazione (pp. 103-104 e 106-107).

La terza parte del volume va a esaminare e scomporre alcuni settori nei quali si estrinseca la politica di normazione dei *divi fratres* (161-169) e di Marco Aurelio *princeps sine conlega* (169-177) e con il figlio Commodo (177-180), attraverso i *rescripta*, i *decreta* e le *epistulae*, andando oltre la formulazione *divi fratres rescripserunt, divus Marcus rescripsit, imperatores Marcus Antonius et Commodus filius rescripserunt*¹⁶. Secondo lo studioso l'impossibilità a partecipare ai *consilia* a causa della lontananza da Roma per le campagne militari avrebbe indirizzato il *princeps philosophus* verso i *decreta* adottabili con la presenza di singoli componenti e le *orationes* a scapito degli *edicta* (p. 122). Il triennio in condominio con Commodo¹⁷ vede l'emanazione di sole 7 *consitutiones* e l'assenza di *edicta*; si consideri che nel periodo in cui esercitò da solo il potere, gli editti furono due e le costituzioni 127¹⁸: nel Digesto i richiami ai provvedimenti diversi dai *rescripta* sono numerosi (pp. 124-125) e così ai *decreta* (pp. 125-128). Sembrerebbe riscontrabile anche il ricorso alla tecnica della *recitatio in castris*¹⁹.

Gianluca Zarro traccia poi quattro aree tematiche di legislazione sociale: manomissione, *alimenta*, tutela e curatela, *iuridici*. Nel primo punto di vista rientra la visione filosofica di Marco Aurelio riguardo alla schiavitù, per quanto non possa affatto desumersi che volesse abolirla, ma mostrando indulgenza per uno stato che strideva con il principio della libertà naturale

¹⁶ In argomento, in particolare e ancora, cfr.: G. Cortana (cur.), *Scritti di Marco Aurelio. Lettere a Frontone, Pensieri, Documenti*, in *Classici greci*, 9, Torino 1984, 73.

¹⁷ Ulp. reg. 24.7; Vat. Fr. 222 (Ulp. off. tut.); Coll. 4.3.6 (Paul. l.s. adult.); D. 1.1.8.14 (Macer 2 iud. pub.); D. 27.1.26 (Paul. l. sing., de excus.); D. 29.5.2 (Call. 5 de cogn.); D. 30.112pr (Marc. 6 inst.); D. 31.64 (Pap. 15 quaest.); D. 39.4.16.6 (Marc. l. sing. de delat.); D. 40.8.3 (Call. 3 de cognit.); D. 48.5.33pr (Macer de public. iud.); D. 48.5.39.8 (Pap. 36 quaest.); D. 48.10.7 (Marc. 2 inst.).

¹⁸ Sul punto anche P. De Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in *BIDR* 70 (1967) 194, 204-209.

¹⁹ Vat. Fr. 195 (Ulp. de off. praet. tut.).

dell'uomo (Sen., *ep.* 47.10.17) e di cui ritroviamo echi nelle fonti giuridiche²⁰. In argomento, Zarro punta l'attenzione anche sulla costituzione *ad Aufidium Victorinum* (pp. 150-162), sul caso del *dominus* che alienava il proprio schiavo riservandosi di liberarlo o di sottrarlo alla prostituzione, adottata nel corso della diarchia con *Commodo*²¹. Il provvedimento avrebbe disposto la libertà automatica senza sanzione. Il testo è ricostruito dallo studioso con una puntuale esegesi²². Marco Aurelio, già con Lucio Vero (165-166), aveva istituito a Roma il *praetor tutelaris*, rafforzandone i poteri di *inquisitio* differenziandoli da quelli dei consoli, riformando le *excutiones* attraverso il ricorso a *rescripta* ed *epistulae*²³, e un'orazione quasi interamente dedicata appunto alle *excutiones tutelae*²⁴.

Per quanto concerne gli *alimenta* (CI 5.25.2-3), emerge l'aspetto dell'importanza attribuita da Marco Aurelio anche all'istruzione, in piena coerenza con il suo pensiero che attinge agli ideali stoici di uguaglianza e libertà e si riverbera nella produzione normativa, secondo un impianto generale di protezione verso le fasce più deboli (p. 179). Infine, la complessa magistratura dei *iuridici*, mandatarî imperiali di rango pretorio²⁵ su cui si stagliano i dubbi della dottrina in relazione alla specialità, ai poteri e ai

²⁰ D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*); D. 40.9.17*pr* (Paul. *l.s. libert.*); D. 17.2.23.1 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 23.2.50 (Marc. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 30.49*pr* (Ulp. 23 *ad Sab.*); D. 37.15.3 (Marc. *l.s. resp.*); D. 32.39*pr* (Scev. 20 *dig.*); D. 24.1.7.8 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 38.1.13*pr* (Ulp. 38 *ad ed.*); D. 40.8.1-3 (Call. 3 *de cognit.*); D. 11.4.3 (Ulp. 7 *de off. proc.*); CI 7.11.3.

²¹ CI 4.57.2; CI 4.57.3.

²² D. 2.4.10 (Ulp. 5 *ad ed.*); D. 24.1.7.8 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 4.4.11.1 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 28.5.85(84)1 (Paul. 23 *quaest.*); D. 40.1.10 (Paul. *imp. sent. in cogn. prol.*); D. 40.12.38*pr* (Paul. 15 *resp.*); D. 40.1.20 (Pap. 10 *resp.*).

²³ SHA, *Marc.* 10.11.

²⁴ Vat. Fr. 220 (Ulp. 1 *de off. praet. tut.*); Vat. Fr. 210 e 203 (Ulp. *de off.p.t.*) e 247 (Paul. 1 *ed. sec. de iurisdict. tut.*) e infine 149 (Ulp. *de exec.*). Altresi D. 27.1.1.4 (Mod. 1 *excusat.*); D. 27.1.44*pr* (Tryph. 2 *disp.*); D. 27.1.17.4 (Call. 4 *de cognit.*); D. 36.1.76.1 (Paul. 2 *decr.*); CI 5.62.5.

²⁵ SHA, *Marc.* 11.6; SHA, *Pii* 2.6.

compiti²⁶ dei *quasi magistrati* di Ulpiano²⁷. In ogni caso in due soli frammenti del Digesto compare la parola *iuridicus* e, precisamente, in D. 1.20.1 (Ulp. 26 *ad Sab.*) e D. 1.20.2 (Ulp. 39 *ad Sab.*), in un altro, invece, vi si fa solo riferimento e, nello specifico, in D. 40.5.41.5 (Scaev. 4 *resp.*), e poi la ritroviamo in altri testi²⁸, mentre le competenze possono desumersi, sempre in Digesto²⁹, con poteri storicamente in espansione una volta esaurita la parabola marciiana. L'autore ne fa derivare che essi esercitassero la *iurisdictio*, entro cui va instradato il concetto di *iura reddere* (p. 186).

Storicamente la figura di Marco Aurelio non a caso ha conquistato un ruolo di primissimo piano nell'esperienza romana, in quanto precursore di concetti evoluti, permeato di cultura filosofica, innovatore di conquiste giuridiche (l'istituzione dell'anagrafe e dell'obbligo di registrare i nuovi nati entro trenta giorni), precursore dei diritti dell'uomo, controllore della Cosa pubblica, rispettoso del ruolo del Senato e delle peculiarità senatoriali di immunità a meno di prove certe e condanna ufficiale, garante della correttezza dei processi pubblici che non potevano essere celebrati preliminarmente alla raccolta delle prove. Lontano dalla magnificenza autocelebrativa, predilesse il recupero dell'esistente a beneficio dell'impero e lo sviluppo della rete viaria tanto con finalità commerciali e di comunicazione quanto militari per lo spostamento più rapido delle legioni anche nelle località più remote e più minacciate dai barbari. Era soldato, legislatore e filosofo, capace di regalare all'umanità un esempio di profondità di pensiero e di riflessione sul mistero della vita come i «Colloqui con sé stesso» (Τὰ εἰς ἑαυτόν) e riformare l'impero introducendo concetti ispirati al senso di umanità che gli hanno fatto attribuire dai posteri l'adozione di una *benignitas* che ne illumina la figura. Concetti ripercorsi attraverso la produzione normativa nella parte conclusiva del volume, ma che sono espressi appunto nel libro che l'imperatore aveva

²⁶ D. 1.1.11 (Paul. 14 *ad Sab.*); D. 1.18.19 (Call. 1 *de cognit.*); D. 44.3.1 (Ulp. 74 *ad ed.*). In argomento, in particolare e ancora, cfr.: B. Gallotta, *Lo 'iuridicus' e la sua 'iurisdictio'*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 4, Milano 1984, 441ss.

²⁷ D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 *de off. proc.*).

²⁸ Frag. Vat. 205, 232 e 241 (Ulp. *de off. praet. tut.*, tutti nel titolo *de excusatione*).

²⁹ D. 1.1.11 (Paul. 14 *ad Sab.*); D. 1.2.2.10 (Pomp. *l.s. ench.*); D. 1.2.2.27 (Pomp. *l.s. ench.*); D. 1.2.2.34 (Pomp. *l.s. ench.*); D. 1.18.19 (Call. 1 *de cognit.*); D. 44.3.1 (Ulp. 74 *ad ed.*).

scritto probabilmente nella fase terminale della sua esistenza, la sera, nell'accampamento dei suoi legionari, di cui Zarro rinviene i fari, appunto, non solo nella *benignitas* ma anche dell'*humanitas* e nell'*aequum* che hanno indirizzato le sue scelte e permeato la politica legislativa e la normazione, con la collaborazione di *amici, consilarii* e funzionari³⁰. L'autore richiama tematiche espresse nello sviluppo del saggio romanistico, focalizzandone i rilievi e precisandone la portata, rafforzando pertanto quanto illustrato in precedenza, a riprova della lungimiranza e dell'abilità del *princeps philosophus* ad avvalersi nel suo disegno politico delle intelligenze più vive e delle competenze più collaudate circondandosi di persone fidate ed esperte. Una sintesi che ne fa uno statista *ante litteram* e uno di quei personaggi in anticipo sui tempi, ai quali seppe trasferire un'impronta duratura destinata a rimanere nei secoli a venire. Proprio lui che ha lasciato scritto che la morte priva l'uomo solo del presente, perché passato e futuro non gli appartengono, e quindi non può perderli.

Il libro di Gianluca Zarro è indirizzato a un pubblico specialistico proprio per la sua struttura e il suo robusto apparato di fonti, accurato ed esauriente. Il tema del titolo risulta ben sviluppato ed efficace nel restituire un quadro soddisfacente per i giusromanisti. Il testo è chiaro e articolato. Non è escluso che il volume possa essere di integrazione a corsi universitari, proprio perché compie una ricerca d'insieme composita e con addentellati di tipo culturale, grazie alla capacità di formulare temi d'indagine dalle buone risultanze.

³⁰ SHA, *Marc.* 8.10; 10.3; SHA, *Pii* 12.1; 13.3.

